

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 17

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE – LEGGE 160/2019 – DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **TRENTA** del Mese di **GIUGNO** alle **ore 17:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1)	BALASSI	Monica	X	
2)	ADORNA	Pierangelo	X	
3)	BONZANI	Giacomo	X	
4)	GNUVA	Andrea	X	
5)	PIDO'	Placido	X	
6)	ADORNA	Roberto	X	
7)	RAMONI	Anna		X
8)	RAMONI	Ivan	X	
9)	RAMONI	Renzo		X
10)	RAMONI	Rosanna	X	
11)	TADINA	Anna		X
TOTALE			8	3

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa SALINA Antonella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **QUATTRO** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che l'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- Considerato che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- Premesso che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del Decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- Preso atto che ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;
- Viste la disposizione dell'articolo 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *"Il canone è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
 - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune;*
 - d) *la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
 - e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
 - f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 %, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie: Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs n. 507/1993 (o COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs n. 446/1997) approvato, da ultimo, con delibera C.C. n. 11 del 21.04.1994;
- Vista la proposta adeguamento del contratto di gestione della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi della sopracitata Legge 160/2019 recepita al prot. 1230 del 8 aprile 2021 e trasmessa da Abaco spa con sede in Padova (PD) in via Fratelli Cervi n. 6, detentore del contratto in essere con questo Comune con scadenza al 31.12.2021;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs n. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera C.C. n. 9 del 20.04.1994;
- Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019: *"Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;
- Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;
- Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;
- Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1^o gennaio 2021;
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs n. 446 del 1997 e che, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

- Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;
- Evidenziato che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7 aprile 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e il DUP 2021 – 2023;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;
- Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
- Con voti favorevoli n. 8, contrari ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dagli n. 8 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-836, composto di n. 46 articoli che viene allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. Di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs n. 507/1993 (o COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs n. 446/1997) approvato, da ultimo, con delibera C.C. n. 10 del 20.04.1994;
4. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to *Balassi Monica*

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 30 giugno 2021

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 30 giugno 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *Azzari dr. Fabio*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 177 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta lì, 30 luglio 2021

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 30 giugno 2021:

- ☐ Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì, 30 giugno 2021

Il Segretario Comunale
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Villetta lì, 20 luglio 2021

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti